

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

## Esito di richiesta di Nulla Osta

(art.6,13 e 11, L.394/91)

N° 148

del 29/10/2018

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO CENTRO PER LA COMUNITÀ-CHIESA NEL CENTRO DI AGGREGAZIONE DI VILLA SANT'ANTONIO NEL COMUNE DI VISSO (MC), FRAZ. VILLA SANT'ANTONIO - RICHIEDENTE: COMUNE DI VISSO (PR 278/18)

### IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e s.m.i.;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

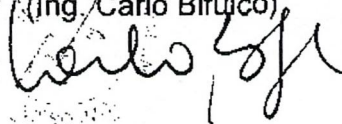
### RILASCIA IL NULLA OSTA

Al Comune di Visso, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la realizzazione di un fabbricato ad uso centro per la Comunità-Chiesa nel centro di aggregazione di Villa Sant'Antonio nel Comune di Visso (MC), fraz. Villa Sant'Antonio, come da documentazione presentata, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni, oltre a quelle che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti:

- le vetrate dovranno avere il trattamento esterno anti collisione uccelli;
- i moduli fotovoltaici e i collettori solari termici, ove previsti, dovranno avere colorazione scura (marrone o nero) e vetro antiriflesso; dovranno essere installati in maniera complanare alla copertura e non dovranno essere previsti serbatoi di accumulo su tetto;
- gli infissi dovranno essere in legno o presentare i cromatismi del legno.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il Direttore  
(Ing. Carlo Bifulco)



## Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

(art.6, 13 e 11, L.394/91)

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### Allegato al Nulla Osta

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO CENTRO PER LA COMUNITÀ-CHIESA NEL CENTRO DI AGGREGAZIONE DI VILLA SANT'ANTONIO NEL COMUNE DI VISSO (MC), FRAZ. VILLA SANT'ANTONIO - RICHIEDENTE: COMUNE DI VISSO (PR 278/18)

Premesso che:

- ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto, è stata esaminata la richiesta del Comune di Visso, pervenuta in data 18.10.2018 prot. 6736, tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;
- tale richiesta è relativa alla realizzazione di un fabbricato ad uso centro per la Comunità-Chiesa nel centro di aggregazione di Villa Sant'Antonio nel Comune di Visso (MC) sull'area identificata catastalmente al Foglio 34 part. 317;
- il progetto, autorizzato con Delibera di Giunta del Comune di Visso n. 130 del 20/08/2018, prevede la realizzazione di un edificio polifunzionale da destinare a servizi e attrezzature collettive di culto posto su un'area prevalentemente pianeggiante alla quale si accede dalla Strada Provinciale 209 e costituito da una struttura non temporanea di circa 211 mq più due porticati fronte e retro, sviluppata su un unico livello;

Preso atto che l'area interessata dagli interventi ricade:

- all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- in zona "D" di promozione economica e sociale, del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), con specificazione della sottozona "D1" in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la trasformazione di aree urbane con le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A.;
- all'esterno alla rete natura 2000 (ZSC e ZPS);

Considerato che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato "che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."

Considerato che:

- le opere previste d progetto, tenendo conto della localizzazione e dell'entità, non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e s.m.i (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993);
- tale intervento appare, pertanto, coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;
- data la particolare valenza ambientale e paesaggistica dei siti oggetto delle opere così come descritte, è, comunque, necessario formulare specifiche prescrizioni e relative misure di mitigazione e compensazione al fine di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali e, complessivamente, assicurare il rispetto dei luoghi e non alterare in maniera significativa gli stessi;

Visto:

- lo Statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;  
le disposizioni relative al rilascio della nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 03.02.1990;
- il D.P.R. 06.08.1993;
- il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- la nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994, dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

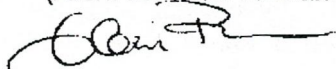
#### SI PROPONE

di rilasciare nulla osta al Comune di Visso, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la realizzazione di un fabbricato ad uso centro per la Comunità-Chiesa nel centro di aggregazione di Villa Sant'Antonio nel Comune di Visso (MC), fraz. Villa Sant'Antonio, come da documentazione presentata, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni, oltre a quelle che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti:

- le vetrate dovranno avere il trattamento esterno anti collisione uccelli;
- i moduli fotovoltaici e i collettori solari termici, ove previsti, dovranno avere colorazione scura (marrone o nero) e vetro antiriflesso; dovranno essere installati in maniera complanare alla copertura e non dovranno essere previsti serbatoi di accumulo su tetto;
- gli infissi dovranno essere in legno o presentare i cromatismi del legno.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Il Collaboratore tecnico  
(Arch. Ilenia M. Romano)



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile



Il Collaboratore tecnico  
(Ing. Valentina Lepore)

